

Bruxelles, 30 ottobre 2018
(OR. en)

13311/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0326(COD)**

**CODEC 1722
ECOFIN 943
EF 258
PREP-BXT 38
PE 132**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 22-25 ottobre 2018)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5

In questo contesto i correlatori Othmar KARAS (PPE, AT) e Pervenche BERÈS (S&D, FR) hanno presentato, a nome della della commissione per i problemi economici e monetari due emendamenti (emendamenti 2 e 3) alla proposta di regolamento. Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 25 ottobre 2018, la plenaria ha adottato due emendamenti (emendamenti 2 e 3) alla proposta di regolamento. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0734),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0420/2017),
- visti l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione "Legiferare meglio", che sottolineano l'impegno a cooperare in modo leale e trasparente durante l'intero ciclo legislativo e l'uguaglianza dei due colegislatori,
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012,
- vista la procedura in vista di una decisione sul trasferimento dell'Agenzia europea per i medicinali e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione, quale sostenuta a margine del Consiglio europeo (nel formato "articolo 50 TUE") il 22 giugno 2017;
- previa consultazione della Banca centrale europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 gennaio 2018³,
- visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 ottobre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0153/2018),

³ GU C 197 dell'8.6.2018. pag. 72.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto della dichiarazione del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
3. chiede un riesame immediato dell'approccio comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, al fine di tenere debitamente conto del ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo all'ubicazione delle agenzie, in considerazione delle sue prerogative di colegislatore nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, e chiede pertanto uno stretto coinvolgimento del Parlamento in tale processo decisionale;
4. rammenta i criteri definiti dalla Commissione per il trasferimento delle agenzie dell'Unione da Londra, nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, approvati il 22 giugno 2017 dai capi di Stato o di governo dell'UE a 27 in occasione del Consiglio europeo (nel formato "articolo 50 TUE"), ossia: i) garanzia che l'agenzia possa essere istituita in loco e possa assumere le proprie funzioni alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione; ii) accessibilità dell'ubicazione; iii) esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli dei membri del personale; iv) adeguato accesso al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria per coniugi e figli; v) continuità operativa; vi. distribuzione geografica;
5. deplora che il Parlamento non sia stato coinvolto nella definizione e ponderazione dei criteri utilizzati per scegliere l'ubicazione della sede dell'ABE, sebbene in virtù delle sue prerogative il Parlamento sia colegislatore su un piano di parità con il Consiglio per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1093/2010⁴ che istituisce l'ABE e ne fissa l'ubicazione;
6. ricorda che la decisione del 2010 sull'ubicazione dell'ABE, unitamente alla decisione sull'ubicazione dell'EIOPA e dell'ESMA, è stata adottata in conformità della procedura legislativa ordinaria a seguito di una procedura di trilogio in piena regola; osserva che la sede dell'altra agenzia che dovrà essere trasferita da Londra è stata decisa di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato e di governo; richiama l'attenzione sul fatto che il Consiglio (nel formato "articolo 50 TUE") ha selezionato la nuova sede dell'ABE sulla base della dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, che è di rango giuridico inferiore rispetto al regolamento (UE) n. 1093/2010;
7. si rammarica della mancanza di trasparenza e di assunzione di responsabilità nella procedura di votazione in sede di Consiglio, il 20 novembre 2017, che ha affidato le decisioni finali a un sorteggio; sottolinea che, attualmente, le agenzie sono in parte finanziate dal bilancio dell'Unione e che anche i costi del trasferimento, che sono oggetto dei negoziati in corso tra l'Unione europea e il Regno Unito, potranno in parte essere a carico del bilancio dell'Unione; sottolinea pertanto la necessità di responsabilità democratica come anche di un processo decisionale trasparente e comprensibile, nell'interesse dei cittadini europei; chiede ulteriori dettagli sulla ponderazione dei criteri applicati dal Consiglio nella procedura utilizzata per scegliere l'ubicazione dell'ABE;
8. ritiene che il Parlamento debba essere coinvolto sistematicamente, su un piano di parità con la

⁴ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Commissione e il Consiglio, nella definizione e ponderazione dei criteri per l'ubicazione di tutti gli organismi e di tutte le agenzie dell'Unione; chiede che Commissione e Consiglio avviino una revisione della dichiarazione congiunta del 19 luglio 2012 sulle agenzie decentrate, con l'obiettivo di garantire una forte partecipazione del Parlamento, rispettando in particolare i suoi poteri di codecisione;

9. richiama l'attenzione sui diversi compiti e le diverse aree di competenza delle autorità europee di vigilanza, ABE, EIOPA ed ESMA; ricorda la decisione deliberata dei colegislatori di istituire tre autorità con compiti e ambiti di competenza distinti, una per il settore bancario, una per i valori mobiliari e una per le assicurazioni e le pensioni; chiede che tale distinzione continui a trovare espressione nelle competenze di regolamentazione e di vigilanza nonché in termini di governance, organizzazione principale e fonti principali di finanziamento delle loro attività, indipendentemente dall'ubicazione delle autorità, pur consentendo la condivisione, se del caso, dei servizi di sostegno amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono collegati alle loro attività essenziali; invita la Commissione e il Consiglio a salvaguardare l'attuale assetto delle tre autorità durante e dopo il trasferimento dell'ABE; chiede un regolare aggiornamento da parte della Commissione a questo proposito, in particolare durante la procedura legislativa in corso sul riesame delle autorità europee di vigilanza (COM(2017)0536); ricorda che l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1093/2010 rientra nella procedura legislativa di riesame delle autorità europee di vigilanza (COM(2017)0536);
10. sottolinea che il trasferimento e i nuovi locali dovranno essere pronti per la data in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea diverrà effettivo;
11. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁶,

⁵ GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 72.

⁶ Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018.

considerando quanto segue:

- (1) Dato che il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la sua intenzione di recedere dall'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (*TUE*), gli altri 27 Stati membri, riuniti il 20 novembre 2017 a margine del Consiglio, hanno selezionato Parigi (Francia) come nuova sede dell'*Autorità europea di vigilanza* (Autorità bancaria europea) ("*Autorità*").

- (2) *Tenendo conto della relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito in merito ai progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 TUE sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, dell'8 dicembre 2017, e segnatamente del capitolo sulla liquidazione finanziaria, e dell'impegno del Regno Unito a contribuire al bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi 2019 e 2020 come se facesse ancora parte dell'Unione, nonché a contribuire a finanziare, per la parte a suo carico, gli impegni ancora da liquidare al 31 dicembre 2020, i costi relativi al trasferimento della sede dell'Autorità, risultanti dalla decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione, saranno sostenuti da tutti i contribuenti dell'Unione attraverso il bilancio generale dell'Unione. Il Regno Unito si è offerto di discutere con le agenzie dell'Unione ubicate a Londra del modo in cui esse potrebbero ridurre i rispettivi costi collegati al recesso.*

- (3) Visto l'articolo 50, paragrafo 3, *TUE*, l'*Autorità* dovrebbe insediarsi nella nuova sede a decorrere ■ dal 30 marzo 2019 ■ .
- (4) Per garantire il regolare funzionamento dell'*Autorità* nella nuova sede, è opportuno che sia concluso un accordo sulla sede tra l'*Autorità* e la *Francia* e che sia approvato un progetto immobiliare in conformità dell'articolo 88 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione⁷ prima che l'*Autorità* si insedi nella nuova sede. *La nuova sede dovrebbe essere pronta e adeguata per il trasferimento definitivo entro il 30 marzo 2019. L'accordo sulla sede dovrebbe riflettere la responsabilità che incombe sulle autorità francesi di offrire le condizioni più appropriate per garantire il regolare funzionamento dell'Autorità nel contesto del suo trasferimento.*
- (5) *Il trasferimento della sede dell'Autorità non rimette in discussione né la tabella dell'organico quale adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio né l'applicazione al personale dell'Autorità dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.*

⁷ *Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).*

- (6) *Il trasferimento dell'Autorità non dovrebbe avere ripercussioni per quanto attiene all'esecuzione del mandato distinto delle autorità europee di vigilanza o al mantenimento dello loro specifico status giuridico. Il trasferimento potrebbe consentire, se del caso, la condivisione tra agenzie dell'Unione dei servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono connessi alle loro attività principali.*

- (7) *È opportuno che le istituzioni dell'Unione intrattengano fra loro relazioni basate su una leale cooperazione e che ciascuna di esse agisca nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal TUE e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste.*
- (8) Affinché l'**Autorità** possa disporre di un periodo di tempo sufficiente per il trasferimento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza *dopo la sua adozione mediante procedura legislativa ordinaria.*
- (9) *È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁸ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1093/2010 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Sede

L'Autorità ha sede a Parigi (Francia).

L'ubicazione della sede dell'Autorità non influisce sull'esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri, sull'organizzazione della sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività, mentre consente, se del caso, la condivisione con agenzie dell'Unione dei servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono connessi alle attività principali dell'Autorità. Entro ... [data di applicazione del regolamento di modifica], e successivamente ogni dodici mesi, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al rispetto di tale requisito da parte delle Autorità europee di vigilanza."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere ■ dal 30 marzo 2019 ■ .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

Dichiarazione del Consiglio relativa all'ABE/EMA

Rammentando l'impegno del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a cooperare in modo leale e trasparente e alla luce della procedura seguita per il trasferimento di EMA e ABE, che era specifica per la situazione e non costituiva un precedente per l'assegnazione della sede delle agenzie in futuro,

rammentando altresì i trattati, il Consiglio riconosce il valore di un maggiore scambio di informazioni sin dalle prime fasi delle procedure future per l'assegnazione della sede delle agenzie.

Tale scambio immediato di informazioni renderebbe più facile l'esercizio dei diritti delle tre istituzioni ai sensi dei trattati attraverso le relative procedure.

Il Consiglio prende atto della richiesta del PE di rivedere quanto prima la Dichiarazione congiunta e l'Orientamento comune sulle agenzie decentrate, del 2012. In primo luogo, invita la Commissione a fornire, entro aprile 2019, un'analisi approfondita dell'attuazione della Dichiarazione congiunta e dell'Orientamento comune per quanto riguarda la sede delle agenzie decentrate. Tale analisi servirà da base per valutare la strada da seguire per avviare questo processo di revisione.